



AutoServizi Cerella s.r.l.

(P. IVA 00091920694) – Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH)

e-mail: info@autoservizicerella.it

Tel. 0873378788 – Fax 0873.375739.

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta: artt. 59, c. 1, e 60 D. Lgs. n. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, normativa citata.

Accordo Quadro, di durata biennale, per l'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. suddivisi in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente

Lotto 1 CIG: 7601762473

Lotto 2 CIG: 76017656EC

Lotto 3 CIG: 7601767892

1) GENERALITA' DELL'APPALTO

1.1) STAZIONE APPALTANTE E RUP - INDIZIONE DELLA PROCEDURA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

AutoServizi Cerella s.r.l. (P. IVA 00091920694) – con sede legale ed operativa in Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH).

NOTA BENE: il plico di partecipazione alla procedura di gara, predisposto con le modalità di cui al presente disciplinare e contenente la documentazione di cui al medesimo articolo, andrà spedito esclusivamente all'indirizzo sopraindicato. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Silvestri, altresì Responsabile Gestore dei Trasporti, individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società n. 92/2018.

La procedura trova apposita copertura finanziaria nel bilancio corrente già approvato e negli altri strumenti di programmazione economica pluriennale di cui la Società è dotata.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: g.silvestri@autoservizicerella.it entro e non oltre 6 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet istituzionale dell'Ente entro 5 giorni dalla formulazione del quesito.

Salvo quanto disposto per la richiesta di chiarimenti di cui sopra, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi tramite PEC. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.2) OGGETTO DELL'APPALTO


L'Accordo quadro di cui alla presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per la AutoServizi Cerella s.r.l.

L'appalto consta di n. 3 lotti (Lotto 1, di cui al CIG: 7601762473; Lotto 2, di cui al CIG: 76017656EC e Lotto 3, di cui al 7601767892), ciascuno aggiudicabile separatamente, nell'osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard ed obiettivi prestazionali minimi fissati nel Capitolato tecnico per ciascuna tipologia di mezzo (Lotto 1: autobus classe II, lunghezza massima m. 13,10; Lotto 2: autobus classe II, lunghezza massima m. 12,48; Lotto 3: autobus classe II, lunghezza massima m. 10,80).

Le proposte migliorative eventualmente presentate dalla ditte concorrenti costituiranno elemento di valutazione dell'offerta tecnica.

L'Accordo Quadro, della durata di 2 (due) anni decorrenti dall'aggiudicazione di ciascun singolo lotto, prevede la fornitura - tramite acquisto - di complessivi n. 3 (tre) autobus, uno per ciascun lotto.

La Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo, potrà addivenire all'acquisto complementare di ulteriori 4 (quattro) autobus (fino ad altri due di lunghezza massima m. 12,48 e fino ad altri due di lunghezza



massima m. 10,80). In tal caso, l'Ente aggiudicatore riconoscerà al/ai fornitore/i una revisione del corrispettivo contrattuale nella misura pari allo 1,50% in relazione agli autobus acquistati nel secondo anno di vigenza dell'Accordo.

Resta inteso che ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più lotti. Non è possibile presentare offerte parziali all'interno del lotto.

Si precisa, infine, che potranno partecipare alla procedura sia le case costruttrici dei mezzi, sia i rivenditori.

1.3) PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, c. 1, e 60 D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall'art. 95 della citata normativa.

La Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua e corrispondente all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 97, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo a base d'asta – IVA esclusa – sarà necessariamente oggetto di ribasso.

L'ammontare economico effettivo dell'appalto sarà conseguentemente determinato dalle risultanze emerse in sede di gara nonché dalle effettive forniture effettuate durante tutta la vigenza dell'Accordo quadro.

1.4) QUADRO ECONOMICO – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto in questione presenta il seguente quadro economico riferito all'intera durata dell'appalto (mesi 24):

A) **Importo complessivo massimo a base d'asta: € 1.730.000,00 (IVA esclusa)**, costituito come segue: Lotto 1, di cui al CIG: 7601762473: fornitura autobus classe II, lunghezza massima m. 13,10, per un valore di € 290.000,00; Lotto 2, di cui al CIG: 76017656EC: autobus classe II, lunghezza massima m. 12,48, per un valore di € 720.000,00; Lotto 3, di cui al CIG: 7601767892: classe II, lunghezza massima m. 10,80: autobus classe II, lunghezza massima m. 10,80, per un valore di € 720.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1) IVA 22% di A) € 380.600,00

B2) Oneri per pubblicazioni, compensi *advisor*, commissione giudicatrice, incentivi al RUP *ex art.* 113, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016 nella misura dell'1% (ogni onere compreso)

€ 80.000,00

Importo complessivo dell'appalto: € 2.190.600,00



Il luogo di esecuzione della fornitura è la sede legale della Stazione appaltante, corrente in Vasto (CH).

1.5) CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

Con la partecipazione alla gara, i concorrenti dichiarano e accettano che l’affidamento dell’appalto resterà condizionato all’assunzione di tutti gli eventuali ulteriori oneri afferenti le variazioni che dovessero essere apportate in virtù di modificazioni normative.

1.6) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario di ciascun singolo lotto, senza diritti di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, le spese di contratto, di bollo e di registrazione tutte in misura intera, nessuna esclusa od eccettuata, ancorchè anticipate dalla società AutoServizi Cerella.

Ciascun singolo aggiudicatario è inoltre tenuto, pena il risarcimento del danno, a compartecipare, nella misura di seguito specificata, alla liquidazione di tutte le spese tecniche di gara (ivi compresa la quota di contributo all’Autorità anticipata dalla Stazione appaltante, le spese per la commissione giudicatrice, le spese per le pubblicazioni, gli incentivi al RUP *ex art. 113, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016* nella misura dell’1%) e, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, specificamente di quelle concernenti il compenso dell’*advisor* (pari ad euro 25.000,00 al netto di imposte e trattenute). La liquidazione delle competenze per l’*advisor* avverrà dietro presentazione di apposita notula da parte del professionista. In mancanza della liquidazione di dette spese non si potrà comunque procedere alla stipula del contratto. La liquidazione del rimborso delle spese in favore dell’Amministrazione appaltante avverrà sotto forma di nota d’accredito e l’importo sarà quindi automaticamente stornato al momento dell’acquisto del/i mezzo/i.

Più in particolare, l’aggiudicatario del Lotto n. 1 compartecipa nella misura dell’1/5 di tutte le anzidette spese. Gli aggiudicatari dei Lotti n. 2 e 3 compartecipano nella misura dei 2/5 ciascuno di tutte le anzidette spese. Resta inteso che qualora il medesimo operatore economico risulti aggiudicatario di più di un lotto, la compartecipazione dovuta sarà risultante dalla somma delle anzidette quote.

1.7) DURATA DELL’APPALTO

L’Accordo quadro ha durata biennale, decorrente dall’aggiudicazione di ciascun singolo lotto.

1.8) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione posta a base di gara è costituita dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, dai capitolati tecnici di ciascun singolo lotto, dallo schema di contratto nonchè dalla modulistica predisposta dalla Stazione appaltante.



In conformità alla normativa vigente, il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell'Autorità, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

L'intera documentazione di gara indicata è disponibile gratuitamente sul sito internet della Stazione appaltante.

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016, in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal presente disciplinare, individuati al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 di cui alle lettere:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento medesimo;
- e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Per la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici trovano applicazione le disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 47 e 48 del Codice.



Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

2.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze

2.2.1) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1. fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) con bilancio approvato, pari ad almeno due volte l'importo presunto a base d'asta riferito al lotto per il quale si partecipa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa.
2. esecuzione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di almeno n. 1 appalto di fornitura, tramite vendita, di autobus in ambito comunitario aventi caratteristiche simili a quelle dei veicoli richiesti per un importo almeno pari a quello posto a base d'asta di ciascun lotto per il quale si partecipa.

L'operatore economico elenca nella domanda di partecipazione le forniture di autobus analoghi a quelli del lotto per il quale partecipa effettuate nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando l'importo, l'anno di fornitura ed il committente.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 co. 4 del Codice.



Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Per i soli concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, mentre il requisito relativo al servizio di punta deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice.

2.2.2) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro della UE residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. o, in relazione al loro stato giuridico, in uno degli altri registri previsti dall'art. 83, comma 3, D.lgs. 50/16.

Per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 39 del Codice dei contratti.

Per i soli concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi, i requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A. devono essere posseduti:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di conformità a norma UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da organismo accreditato per la progettazione e fabbricazione di veicoli per il trasporto di persone. Tale certificazione verrà presa in considerazione solo se in corso di validità alla data dell'offerta. La S.A.



7

riconoscerà anche i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. In relazione a tale certificazione di qualità, si evidenzia che la stessa deve essere posseduta o riferita alle case produttrici dei mezzi. Pertanto se il concorrente non è produttore dei mezzi dovrà dichiarare che la casa produttrice degli autobus offerti è in possesso di tali requisiti o, in alternativa, accludere nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa una dichiarazione al riguardo della stessa casa costruttrice resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) e/o di consorzi ovvero di utilizzo dell'istituto dello avvalimento, tali certificazioni o misure devono essere riferite, analogamente ai concorrenti singoli, esclusivamente alle case produttrici degli autobus offerti.

2.3) AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, trasmettere (nell'ambito della Documentazione amministrativa) i seguenti documenti:

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante: - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, di messa a disposizione per tutta

la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;

b) Documento di gara Unico Europeo relativo altresì all'impresa ausiliaria;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per tutta la durata del contratto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), nonché la dichiarazione multipla sono redatte utilizzando gli appositi modelli allegati al presente disciplinare, secondo le prescrizioni in essi contenute. I modelli sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione relativa alla presente procedura di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

La domanda di partecipazione, il DGUE e la dichiarazione multipla:

a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;



c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

4) SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto divieto di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

5) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo di ciascun singolo lotto per il quale il concorrente partecipa.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell'Ente;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della



polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia e/o al sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, c.1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).



Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, c. 7, Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

6) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per ciascun lotto per il quale partecipano, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata sanatoria, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione della procedura aperta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: **Offerta tecnica = punti 70; Offerta economica = punti 30.**

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri e nominata dalla Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 77 e 216, c. 12, D. Lgs. n. 50/16. La terna sarà composta da commissari dotati di requisiti di competenza ed esperienza rispetto all'oggetto dell'appalto e in conformità con le disposizioni del Codice dei contratti. Tra i commissari nominati la Stazione appaltante designerà il Presidente. Al momento di assunzione dell'incarico i commissari si pronunciano in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione. Il punteggio massimo attribuibile è di punti 100 (cento) e il calcolo dei punteggi, sia in sede di frazione che in sede di attribuzione per elemento, sarà approssimato alla seconda cifra decimale, mediante arrotondamento delle eventuali cifre successive.

I punteggi tecnici saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi pesi indicati nel Capitolato tecnico di ciascun singolo lotto.

E' fatta sempre salva la possibilità da parte delle ditte concorrenti di proporre migliorie tecniche rispetto agli standard qualitativi previsti nel capitolato, le quali costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

In relazione ai criteri tecnici che, avendo carattere qualitativo, richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione di gara, si procederà secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; \sum_n = sommatoria.



Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente → 1

Ottima → 0,8

Buona → 0,6

Discreta → 0,4

Sufficiente → 0,2

Insufficiente → 0

Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

L’Offerta economica verrà valutata con attribuzione di un **punteggio massimo pari a 30 punti**, sulla base dell’importo offerto.

Il relativo punteggio P_{ni} verrà assegnato mediante la formula:

$$P_{ni} = (30 \times P_{min}) / P_i$$

Ove:

P_i = Importo totale offerto dalla Ditta *i*-esima

P_{min} = Importo totale minore tra tutti quelli presentati.

Si precisa infine che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente disciplinare tra i pesi dei criteri di valutazione tecnico-qualitativa e quelli di natura economico-quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente,



in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'”Offerta Tecnica”. Qualora anche detti punteggi dovessero essere uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare entro il termine previsto dal bando, a pena di esclusione, in un unico plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura «Bando di gara europea per Accordo Quadro, di durata biennale, relativo all'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l.– OFFERTA DI GARA» e contenente al suo interno:

- 1) Una busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti e le dichiarazioni richieste indicate nel bando di gara e nel presente disciplinare, riportante la dicitura «Bando di gara europea per Accordo Quadro, di durata biennale, relativo all'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. – A) DOCUMENTAZIONE».
- 2) Una o più buste (a seconda del numero di lotti per il quale l'operatore economico concorre), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'OFFERTA TECNICA redatta con le modalità di seguito indicate al presente punto, riportante la dicitura «Bando di gara europea per Accordo Quadro, di durata biennale, relativo all'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. – B) OFFERTA TECNICA». Ciascuna di dette buste dovrà chiaramente indicare all'esterno il numero del lotto e il CIG al quale l'offerta economica formulata si riferisce..
- 3) Una o più buste (a seconda del numero di lotti per il quale l'operatore economico concorre), debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti l'OFFERTA ECONOMICA, redatta con le modalità di seguito indicate al presente punto, riportante la dicitura «Bando di gara europea per Accordo Quadro, di durata biennale, relativo all'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. – C) OFFERTA ECONOMICA». Ciascuna di dette buste dovrà chiaramente indicare all'esterno il numero del lotto e il CIG al quale l'offerta economica formulata si riferisce.

Il plico dovrà inoltre recare all'esterno la dicitura: “NON APRIRE”.

Non saranno presi in considerazione i plichi non rispondenti alle caratteristiche prescritte oppure giunti all'Ufficio Protocollo della Stazione appaltante oltre il termine stabilito.

La consegna dei plichi potrà avvenire a mano, attraverso servizio postale o altro servizio di spedizione autorizzato.

PLICO A) DOCUMENTAZIONE

Nel plico «A) DOCUMENTAZIONE» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, redatta utilizzando l'apposito modello allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni in esso contenute; Si precisa che: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; l'istanza di partecipazione precisa per quali lotti il concorrente intende partecipare.
- 2) **DGUE (Documento di Gara unico Europeo)**, uno per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, redatto utilizzando l'apposito modello allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni in esso contenute e di cui più ampiamente alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo" predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Si precisa che: in caso di ricorso all'avvalimento, il DGUE dovrà recare l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI). Si precisa ancora che: Si precisa che: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla

procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente; in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria; in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici; in ogni caso: le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. Si specifica che l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire ogni opportuna valutazione. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 3) DICHIARAZIONE MULTIPLA, redatta utilizzando l'apposito modello allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni in esso contenute;
- 4) Documento attestante la prestazione della CAUZIONE con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cau-



zione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e copia conforme della relativa certificazione. Si invita a prestare la massima attenzione all'importo della cauzione, il cui importo sarà variabile anche in ragione della partecipazione ad uno o più lotti di gara;

- 5) Pass dell'Operatore Economico concorrente (PASSOE) di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 6) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'EVENTUALE AVVALIMENTO secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara e dalle disposizioni normative vigenti;
- 7) RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo a favore dell'Autorità per ciascun singolo lotto per il quale l'operatore economico intende partecipare;
- 8) COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DI CIASCUN SOTTOSCRITTORE;
- 9) COPIA DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, NONCHE' DEL/I CAPITOLATO/I TECNICO/I per il/i quale/i l'operatore economico presenta la propria offerta, TIMBRATI E FIRMATI IN ORIGINALE IN CIASCUNA PAGINA DA CIASCUN SOTTOSCRITTORE, a valere quale integrale e completa accettazione delle disposizioni ovvero delle condizioni ivi contenute.

Ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata:

nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; o in alternativa: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

PLICO B) OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione dalla gara, nel plico “B – OFFERTA TECNICA” il concorrente dovrà racchiudere in apposita busta la propria offerta in relazione a ciascun lotto per il quale partecipa. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.

Il concorrente, qualora partecipi per più di un lotto, fascicola preferibilmente ciascuna singola offerta, ovvero la inserisce all’interno di un’apposita busta, specificando il lotto al quale l’offerta si riferisce.

L’offerta dovrà comprendere:

- a) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);
- b) la scheda descrizione delle caratteristiche meccaniche, di carrozzeria e di allestimento generale autobus, riferita a ciascun lotto in gara, redatta preferibilmente in conformità all’allegato messo a disposizione dalla Stazione appaltante per la valutazione dell’offerta.
- c) la dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al d.P.R. 445/00, con la quale l’offerente attesta:
 - che i ricambi, per singolo lotto di fornitura, sono dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili e che gli stessi saranno disponibili per 10 anni dalla data di consegna degli autobus;
 - l’impegno a presentare il/i modello/i di autobus oggetto dell’offerta presso la sede della Stazione appaltante nella data che sarà indicata, con la consapevolezza che la mancata presentazione del mezzo nel giorno e nell’ora indicati per la valutazione tecnica dello stesso da parte della Commissione di gara comporterà inevitabilmente l’esclusione dal prosieguo della procedura di gara;
 - l’impegno, a fronte dell’aggiudicazione della gara, ad effettuare – con oneri a proprio esclusivo carico – corso/i tecnico/i meccanico/i di formazione base per il personale della AutoServizi Cerella s.r.l., ai fini di una corretta applicazione degli interventi di manutenzione, nonché corsi di aggiornamento in caso di modifiche tecniche che dal costruttore saranno nel tempo apportate sui mezzi oggetto della fornitura;
 - che gli autobus offerti saranno muniti, all’atto della consegna, di apposita certificazione di omologazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero intervenire prima dell’aggiudicazione della gara

PLICO C) OFFERTA ECONOMICA

Nel plico «C) OFFERTA ECONOMICA» deve essere contenuta, a pena di esclusione, UN'OFFERTA ECONOMICA, DISTINTA PER CIASCUN LOTTO DI GARA PER IL QUALE SI PARTECIPA, che – redatta secondo l'apposito modulo predisposto dalla Stazione appaltante – dovrà essere in lingua italiana e dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.

Essa dovrà comprendere:

- a) la precisa indicazione del lotto per il quale si concorre;
- b) l'esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);
- c) il ribasso offerto.

Nell'Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati al secondo decimale.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.


L'offerta economica formulata include il costo relativo agli oneri di sicurezza aziendali, il cui ammontare per l'intera durata dell'appalto l'offerente è comunque tenuto ad indicare espressamente in sede di successiva stipula del contratto.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno 24 ottobre 2018 alle ore 15,00, presso gli uffici della Stazione appaltante. Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese offerenti (oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dagli anzidetti legali rappresentanti) ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'Ente.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione di gara, in stretto raccordo con il RUP, esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Plico "A"), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:



21

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016. La verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti avverrà a cura della stessa Stazione appaltante, tramite richiesta di produzione documentale. Più in particolare, i requisiti speciali di partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

- a) quanto al requisito relativo al fatturato globale, mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla

Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone;

b) quanto al requisito relativo a servizi di punta, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture è comprovata da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

La Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'espletamento delle prove tecniche sui mezzi messi a disposizione dagli offerenti, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte da ciascun Capitolato tecnico in relazione ad ogni specifico lotto.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, nel corso di nuova seduta pubblica, la Commissione, procedendo per ciascun singolo lotto, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti in relazione a ciascun singolo lotto. Nella medesima seduta, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi. All'esito di tali operazioni, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara in relazione a ciascun singolo lotto.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

EVENTUALE VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto in relazione alle offerte anormalmente basse.

L'Amministrazione, tramite il RUP, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, c. 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta;
- ulteriori polizze assicurative di responsabilità civile, come dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

10. ESCLUSIONI – AVVERTENZE

- 1) Si ribadisce che il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico:
 - a) dovesse pervenire oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara;
 - b) non fosse chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e non recasse all'esterno l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara cui si riferisce.
- 2) Si ribadisce che il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui:
 - a) le buste contraddistinte con le lettere A, B, C non fossero inserite in un unico plico;
 - b) le buste sopra richiamate non fossero chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
 - c) l'offerta economica non fosse formulata in cifre e in lettere come prescritto dal presente disciplinare di gara, fosse condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
 - d) dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando di gara, del disciplinare, del capitolato o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione appaltante;

 25

- e) l'operatore economico non metta a disposizione della Stazione appaltante, entro 10 giorni dalla ricezione dell'invito, il/i mezzo/ analogo/ghi a quello/i offerto/i per l'effettuazione delle prove tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

Nel caso di contrasto tra le prescrizioni del capitolato tecnico e le prescrizioni del disciplinare, prevalgono quelle contenute nel disciplinare. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del disciplinare e quelle del bando di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando di gara.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o reindirla o prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di non approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, l'espletamento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e l'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto. La proposta di aggiudicazione fatta in sede di gara è, quindi, vincolante per l'impresa aggiudicataria fino all'eventuale annullamento della gara o fino al termine previsto per la stipula del contratto, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo ad avvenuta accettazione della proposta.

11. ACCESSO AGLI ATTI

In relazione all'accesso agli atti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53, Codice e artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

13. SOPRALLUOGO E PROVA TECNICA DEL MEZZO

Per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto è previsto il sopralluogo obbligatorio per la visione delle aree di consegna degli autobus.



Gli operatori economici interessati potranno concordare apposito appuntamento per la visita di sopralluogo, da richiedersi almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, con personale della Stazione appaltante all'uopo incaricato.

Si ribadisce che la mancata messa a disposizione del mezzo per l'esecuzione delle prove e valutazioni tecniche di rito da parte della Commissione giudicatrice, entro il termine comunicato con almeno 10 giorni di preavviso da parte della Stazione appaltante, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di gara.

14. NORMATIVA DI SETTORE APPLICABILE

I prodotti offerti, ai fini dell'omologazione e successiva immatricolazione, devono rispondere alle vigenti normative comunitarie e nazionali attinenti le caratteristiche del prodotto autobus e di emissioni inquinanti, di seguito elencati, in via meramente indicativa e non esaustiva:

- alle norme contenute nel Decreto 20 giugno 2003 "Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001" concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, (S.O. n. 129 alla G.U. n. 183 del 8 agosto 2003);
- della direttiva 2007/46/CE e del DM 24.4.2008 di recepimento, in materia di omologazione dei veicoli a motore e regolamento CE 385/2009;
- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 settembre 2003 pubblicato nella G.U. serie generale n. 259 del 07 novembre 2003 (relativo alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi);
- alle norme CUNA con specifico riferimento ai veicoli di cui alle "Classi I", "Classi II" e "Classe III";
- alle prescrizioni del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4 agosto 2017 n. 124 e del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. ed in particolare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 150/06 in tema di cinture di sicurezza;
- alle prescrizioni del Reg CEE 561/06 in tema di cronotachigrafo digitale;



- alla direttiva 2004/108/CE, del D.Lgs. 194/2007 e del D.Lgs. 81/2008 in tema di rispetto della compatibilità elettromagnetica (EMC);
- al rispetto delle norme contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori destinati alla propulsione dei veicoli e nello specifico del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti pubblicato sulla GURI del 13 aprile 2007;
- al rispetto delle vigenti normative in materia delle emissioni sonore da parte dei veicoli a combustione interna con riferimento alla Direttiva 2007/34/CE del 14.06.2007 e s.m.i. e norme CUNA NC 504-03 e CUNA NC 504-04, per la rumorosità esterna, e norme CUNA NC 504-01 E CUNA NC 504-02, per la rumorosità interna, nonché per quanto applicabile dal Regolamento UN/ECE n. 51 (GUCE del 30.05.2007 n. 137);
- al rispetto della norma ISO 2631 e del D.Lgs. 187/2005 in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni;
- al rispetto delle norme tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02 e della Direttiva 95/28/CE e relativi allegati in tema di protezione contro gli incendi;
- al rispetto della Direttiva 2005/39/CE che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che recepisce la direttiva 2005/41 CE in tema di ancoraggio delle cinture di sicurezza;
- al rispetto della Direttiva 2005/40/CE che modifica la direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- al rispetto della Direttiva 2009/338/CE del 23.4.2009 in tema di promozione di veicoli puliti ed a basso consumo energetico nel trasporto stradale.

Si applica la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL GESTORE DEI TRASPORTI – RUP

Ing. Giuseppe SILVESTRI

